

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XII legislatura

N. 2

12 febbraio 2025

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FIAZZA, UGOLINI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 24 "DISCIPLINA GENERALE
DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO"**

Oggetto assembleare n.168

RELAZIONE

Il presente progetto di legge si propone di modificare la legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" introducendo due modifiche:

- la prima destinata a precisare i limiti all'autonomia riservata ai Comuni nel valorizzare il criterio della residenzialità storica quale premialità per l'attribuzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ottemperando in tal modo all'ordinanza N. R.G. 760/ 2021 emessa dal tribunale di Ferrara;
- la seconda con lo scopo di aumentare la sicurezza all'interno delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica stabilisce di riservare una quota di alloggi a favore delle forze dell'ordine.

In particolare, l'articolo 1, con l'integrazione del comma "3bis" all'interno dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, da un lato si salvaguarda l'autonomia che la legge riserva ai singoli comuni nell'individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, fermi restando i requisiti di accesso fissati dalla deliberazione assembleare di cui dall'articolo 15 della medesima legge; dall'altro consente di rispettare l'ordinanza N. R.G. 760/ 2021 emessa dal tribunale di Ferrara circa l'applicazione del cosiddetto criterio della residenzialità storica.

Il Tribunale di Ferrara, infatti, pur riconoscendo il diritto del Comune di Ferrara di prevedere, nell'ambito dell'autonomia ad esso riconosciuta dalla legge regionale, la valorizzazione della residenza storica quale criterio premiale nell'assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare, contestava il fatto che all'interno del regolamento approvato dal Consiglio Comunale, non fosse previsto alcun tetto massimo alla valorizzazione di tale criterio, al contrario di quanto avveniva per altri criteri, consentendo in via del tutto astratta che essa fosse sufficiente, indipendentemente da altri fattori, a determinare l'attribuzione dell'alloggio.

L'introduzione del comma 3bis andrebbe a sanare la situazione evidenziata dal Tribunale di Ferrara, introducendo due contrappesi rispetto all'utilizzo del criterio della residenzialità storica. Il primo prevede che alla valorizzazione di detto criterio venga posto un tetto massimo, il secondo che il punteggio massimo attribuibile a questa premialità non possa superare la sommatoria dei tetti massimi previsti per tutti gli altri criteri di valorizzati. Con ciò verrebbe scongiurata la possibilità, anche solo teorica, che una residenza prolungata sul territorio comunale divenga, di per sé, sufficiente a prevalere su tutti gli altri criteri che possono concorrere a determinare l'assegnazione dell'alloggio.

L'articolo 2, invece, è tesò ad introdurre un nuovo articolo, dopo l'articolo 28 della vigente legge regionale, tramite il quale viene introdotto un meccanismo che consente di riservare una parte degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al personale delle Forze dell'ordine al fine di aumentare il presidio delle aree limitrofe , contrastare il rischio degrado che proviene dalle occupazioni abusive, garantire una permanente presenza di Poliziotti, Carabinieri, etc., quale deterrente per qualsivoglia azione criminale.

A tal fine il nuovo articolo stabilisce una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio in Emilia-Romagna, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente. Gli alloggi che non dovessero venire così assegnati, trascorsi sei mesi dal bando, tornerebbero nella disponibilità ordinaria.

PROGETTO DI LEGGE**ARTICOLATO****Articolo 1****(Modifiche all'articolo 25 della L.R. 24/2001)**

1. All'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, dopo il comma 3, è integrato il seguente comma:
“3bis) Nel caso in cui i Comuni, ai sensi del comma 3, lettera b), del presente articolo, intendano nella loro autonomia valorizzare quale criterio di priorità per l'assegnazione dell'alloggio la cosiddetta residenza storica, ovvero l'anzianità di residenza all'interno del territorio comunale, il punteggio massimo ad esso attribuibile non può superare la sommatoria dei valori massimi attribuibili per tutti gli altri criteri valorizzati.

Articolo 2**(Modifiche all'articolo 28 della L.R. 24/2001)**

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, è integrato il seguente articolo:

“Articolo 28 bis

(Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine)

1. È stabilita una riserva del 10 per cento degli alloggi da assegnare annualmente a favore delle forze dell'ordine in servizio in Emilia-Romagna, sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla prefettura territorialmente competente.
2. Agli appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 15, salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d); il requisito di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.
3. Per gli assegnatari appartenenti alle forze dell'ordine di cui al comma 1:
 - a) si applica il canone previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni;
 - b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio in Emilia-Romagna.
4. Gli assegnatari di cui al comma 3 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermità o per decesso purché sussistano i requisiti di cui all'articolo 15.
5. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 1, gli stessi tornano nella disponibilità ordinaria del comune o dell'ACER.

Articolo 3**(Norma finanziaria)**

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 4**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)

